

PARERE 2 AGOSTO 2022
387/2022/I/EFR

**PARERE IN RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE PER LA
DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI
INCENTIVAZIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
CHE PRESENTINO CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE O COSTI DI GENERAZIONE
ELEVATI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1215^a riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito: decreto legislativo 281/97);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 (di seguito: PNRR);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 4 luglio 2019 (di seguito: decreto interministeriale 4 luglio 2019);
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019 (di seguito: PNIEC);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2016, 404/2016/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 341/2019/R/efr, e il relativo Allegato A;
- la memoria dell’Autorità 27 settembre 2021, 391/2021/I/com (di seguito: memoria 391/2021/I/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel;
- la lettera del 19 luglio 2022, prot. Autorità 31488 del 19 luglio 2022, trasmessa dal Ministero della Transizione Ecologica all’Autorità, recante lo schema di decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Definizione delle modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati” (c.d. “FER2”), e la relativa relazione illustrativa.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11, prevede che “*Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...], sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione*”;
- in attuazione dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11, il decreto interministeriale 4 luglio 2019, da ultimo:
 - in coerenza con gli obiettivi europei, ha previsto il sostegno alla produzione di energia elettrica dagli impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili eolici *on-shore*, solari fotovoltaici, idroelettrici e gas residuati dei processi di depurazione, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che

- promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi nazionali;
- ha rimandato a successivi decreti ministeriali la definizione dei meccanismi incentivanti e delle relative modalità di accesso per le tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui al precedente alinea;
 - il decreto legislativo 199/21 ha attuato nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/2001 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare e per quanto rileva ai fini del presente parere, il decreto legislativo 199/21:
 - al Titolo II, disciplina i regimi di sostegno e gli strumenti di promozione applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal PNRR;
 - al Titolo II, Capo II, disciplina i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - all'articolo 6, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97 (di seguito: Conferenza unificata), sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;
 - all'articolo 7, stabilisce che con uno o più decreti del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'Autorità e la Conferenza unificata, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di produzione di energia elettrica di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;
 - il Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, ha trasmesso all'Autorità, con la lettera del 19 luglio 2022, lo schema di decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Definizione delle modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati" (di seguito: schema di decreto interministeriale FER2), e la relativa relazione illustrativa, al fine di ricevere dall'Autorità il parere in merito;
 - come evidenziato nello schema di decreto interministeriale FER2, è stato ritenuto opportuno, per esigenze di organicità della disciplina, definire nell'ambito di un medesimo decreto interministeriale le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21 a favore di

impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati;

- lo schema di decreto interministeriale FER2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti di produzione alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici ed eolici *off-shore* che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio, possano accedere agli incentivi;
- lo schema di decreto interministeriale FER2 è, pertanto, solo uno degli strumenti necessari ai fini del raggiungimento degli sfidanti obiettivi al 2030 in materia di incidenza percentuale delle fonti rinnovabili sulla copertura del consumo finale lordo di energia;
- lo schema di decreto interministeriale FER2 riproduce in buona parte la struttura dei precedenti decreti interministeriali di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, in particolare:
 - prevede requisiti dimensionali e costruttivi per gli impianti di produzione che possono accedere agli incentivi. In particolare, si prevede che possano accedere:
 - i. impianti di produzione alimentati da biogas, di potenza nominale non superiore a 300 kW. Per tali tipologie impiantistiche, in continuità con quanto stabilito dal decreto-legge 162/19, si prevedono incentivi per impianti di produzione integrati nei cicli produttivi aziendali e alimentati da sottoprodotti e prodotti delle attività agroindustriali. Inoltre, nella relazione illustrativa si evidenzia che l'incentivazione del biogas da impianti di produzione di taglia maggiore può avvalersi delle opportunità offerte per la promozione del biometano con l'accesso ai fondi previsti dal PNRR;
 - ii. impianti di produzione alimentati da biomasse di potenza nominale non superiore a 1.000 kW. Per tali tipologie impiantistiche è ammesso l'utilizzo solo di materie predeterminate (come peraltro nel decreto interministeriale 23 giugno 2016) e sono introdotti elementi per il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti dal decreto legislativo 199/21;
 - iii. impianti solari termodinamici di potenza nominale non superiore a 15.000 kW. La parte motivazionale dello schema di decreto interministeriale FER2 evidenzia che, per tali tipologie impiantistiche, si è ritenuto opportuno prevedere incentivi solo per gli impianti di produzione di piccole dimensioni, meglio adattabili alla realtà del territorio nazionale e per i quali sia possibile ipotizzare uno sviluppo tecnologico futuro, a fronte di una riduzione dei costi;
 - iv. impianti eolici *off-shore* che utilizzino la tecnologia galleggiante *floating*, (cioè impianti eolici realizzati su piattaforme galleggianti ancorate al fondale marino tramite sistemi di cavi, senza ricorso a fondazioni fisse) senza prevedere un limite al valore della potenza nominale. Nella relazione illustrativa, si evidenzia che è stata indicata la specifica tecnologia galleggiante *floating*, attualmente non utilizzata in Italia in nessun impianto eolico in esercizio, anche in ragione del grado di innovazione che la contraddistingue, del minore impatto sul paesaggio e sull'ambiente e

- considerando il significativo numero delle richieste di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, in particolare alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);
- v. impianti geotermoelettrici senza prevedere un limite al valore della potenza nominale;
- definisce i contingenti totali disponibili per l'intero periodo 2022-2026, differenziati per fonti e per tipologie impiantistiche;
 - prevede che le date di svolgimento delle procedure nelle quali sono messi a disposizione i contingenti siano definite nelle regole operative proposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e approvate dal Ministero della Transizione Ecologica, garantendo almeno tre procedure nell'intero periodo per gli impianti eolici *off-shore* e una procedura l'anno per gli altri impianti di produzione;
 - prevede che la determinazione dei valori unitari delle tariffe spettanti per i singoli impianti di produzione avvenga tramite aste al ribasso, con offerte caratterizzate da una riduzione percentuale rispetto alla tariffa di riferimento non inferiore al 2%, fatti salvi gli impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 300 kW;
 - prevede che il GSE eroghi gli incentivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto di produzione, secondo le seguenti modalità:
 - i. per gli impianti di produzione di potenza nominale non superiore a 300 kW (dal 2026 tale soglia è ridotta a 200 kW), il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sull'energia elettrica prodotta netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa onnicomprensiva. I produttori possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime di cui al successivo punto ii.;
 - ii. per gli impianti di produzione di potenza nominale superiore a 300 kW (ridotta a 200 kW dal 2026), l'energia elettrica prodotta netta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla propria valorizzazione nel mercato elettrico. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo di mercato dell'energia elettrica di riferimento (non meglio precisato, benché riconducibile al prezzo zonale orario come specificato nella relazione illustrativa) e:
 - a) ove tale differenza sia positiva, la eroga al produttore per l'energia elettrica prodotta netta immessa in rete;
 - b) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti;
 - prevede che il GSE eroghi gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata nell'Allegato 1 al medesimo schema di decreto interministeriale FER2, al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati;

- prevede che l'erogazione degli incentivi sia sospesa nelle ore in cui si registrino prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrino prezzi negativi;
- prevede che i valori unitari delle tariffe di riferimento, poste a base d'asta, siano automaticamente aggiornati, con cadenza annuale, con riduzione percentuale annua pari al 3%. Nel caso degli impianti di produzione di potenza nominale inferiore a 300 kW, la medesima riduzione si applica a decorrere dal 2024;
- introduce una tariffa per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di produzione alimentati da biogas e da biomasse con incentivi in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026. In particolare, il medesimo schema di decreto interministeriale FER2 prevede che:
 - i. tale tariffa sia definita dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale FER2, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la tariffa sia erogata a copertura dei costi di esercizio, con il fine di garantire la prosecuzione dell'esercizio e un funzionamento efficiente dell'impianto di produzione;
 - b) il valore della tariffa sia calcolato come eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica e sia erogata, tenuto conto della potenza dell'impianto di produzione, secondo le modalità di erogazione delle tariffe incentivanti previste dal medesimo schema di decreto;
 - c) gli impianti di produzione abbiano terminato il periodo di diritto all'incentivo;
 - d) gli impianti di produzione rispettino i requisiti minimi ambientali e prestazionali indicati nell'Allegato 2 al medesimo schema di decreto;
 - ii. il valore della predetta tariffa sia aggiornato con frequenza triennale con provvedimento dell'Autorità, tenendo conto dei costi delle materie prime e della necessità di stimolare gli impianti di produzione a una progressiva efficienza, anche al fine di evitare incrementi nei mercati delle materie prime correlati alla previsione di incentivi;
- prevede che l'Autorità definisca le modalità con le quali trovino copertura, tramite le componenti tariffarie dell'energia elettrica, le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dal medesimo schema di decreto interministeriale FER2, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere, nei termini di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, in merito allo schema di decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante "Definizione delle modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione

elevati”, trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con la lettera del 19 luglio 2022

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 199/21, il parere, nei termini di cui all’*Allegato A* alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito allo schema di decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante “Definizione delle modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentino caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati” (c.d. “FER2”), trasmesso dal Ministero della Transizione Ecologica con la lettera del 19 luglio 2022;
2. di trasmettere il presente parere al Ministro della Transizione Ecologica e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
3. di pubblicare il presente parere nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini